

CAMERA DEI DEPUTATI N. 787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOATO, PIERONI, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI

Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Presentata il 19 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende che hanno visto emergere da 40 anni di silenzio e coperture la conferma dell'esistenza dell'organizzazione *stay behind*, denominata in Italia « Gladio », impongono una attenta riflessione su una vasta serie di questioni relative ai servizi di informazione e di sicurezza, allo scopo di mettere il Parlamento in condizione di esercitare pienamente i suoi compiti istituzionali e in particolare quello di controllo sull'operato del Governo.

A tal fine riteniamo indispensabile una sollecita approvazione della presente proposta di legge, che ha lo scopo di aprire a tutte le forze presenti in Parlamento il Comitato parlamentare istituito dall'articolo 11 della legge 24 ottobre

1977, n. 801, relativa all'istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e alla disciplina del segreto di Stato. L'attuale composizione del Comitato, formato da quattro deputati e quattro senatori nominati sulla base del criterio di proporzionalità, esclude infatti la maggioranza dei gruppi parlamentari dalla possibilità di farne parte.

Riteniamo pertanto necessario proporre, con la presente proposta di legge di cui auspichiamo la sollecita approvazione con il concorso di un ampio schieramento di forze politiche, un allargamento del Comitato parlamentare, da cui nessuna forza politica costituita in Gruppo parlamentare può essere esclusa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« Esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità e da un rappresentante per ciascuno dei gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento e che non rientrano tra quelli già rappresentati sulla base del criterio di proporzionalità ».